



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 141 del 19 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC (con procedimento disciplinare iscritto al n. 13896/165 pfi24-25/PM/rn), nei confronti della A.S.D. Lucera Calcio e del sig. Dell'Aquila Antonio, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la predetta società, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 22, comma 1, del CGS, per avere lo stesso violato l'obbligo di riservatezza riguardo all'attività svolta dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1051 pfi23-24. Nello specifico si contesta al predetto dirigente la pubblicazione sulla propria pagina Facebook, dopo la gara ASD Football Club Capurso – Lucera Calcio del 28.04.2024 valevole per la finale di playoff del campionato di Promozione, il post dal seguente tenore testuale: *“Dunque pare che la Procura Federale (sportiva) abbia chiesto a proposito dei fatti di Capurso, dove i calciatori del Lucera furono aggrediti, condanne esemplari. Sei mesi di squalifica per due calciatori, tre mesi per il mister. Adesso si aprono per loro due opzioni – patteggiare o proporre ricorso. Dunque quella partita non doveva essere disputata come noi abbiamo affermato in ogni modo. Questo sia di esempio per molti: noi non abbiamo calato la capa e non siamo stati inermi. I nostri tifosi lo sanno ma è meglio ribadirlo, noi lavoriamo sempre per loro. Adesso siamo nel pieno della programmazione estiva, guardiamo oltre con passione e speranza. Vi vogliamo bene”*.

FATTO

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione, attraverso esposto della società ASD Football Club Capurso e del sig. Maurizio Fumai, avente ad oggetto il post pubblicato sulla propria pagina personale dal sig. D'Aquila Antonio – Presidente della ASD Lucera Calcio – in merito all'attività di indagine svolta dalla Procura Federale, nell'ambito nel procedimento iscritto al n. 13896/165 pfi24-25/PM/rn.

Tale esposto era suffragato da un estratto della pagina Facebook del Dell'Aquila che riportava il post summenzionato. Sulla scorta di tali fatti la Procura Federale procedeva con le indagini del caso e, nello specifico, con l'audizione del sig. Dell'Aquila Antonio il quale, in tale sede, ha ammesso di essere titolare del profilo Facebook denominato “asdlucera calcio” e di avere pubblicato il post allo scopo di **“rendere riconoscimento all'attività investigativa svolta dalla Procura Federale che ha appurato quello che noi abbiamo sempre affermato. Faccio presente che non vi è mai stata da parte mia alcuna volontà di offendere o dileggiare l'operato degli organi di giustizia federali”**. Lo stesso dirigente ha riferito di aver appreso tali informazioni *“in Bari, ascoltando una conversazione tra alcuni tifosi, ritengo del Capurso, che commentavano le contestazioni ricevute dalla Procura Federale verso i tesserati della propria squadra. Preciso che nel post in questione ho usato il condizionale perché non eravamo certi della fondatezza di quelle informazioni”*.

A tali risultanze investigative seguiva formale atto di deferimento (n. 13896/165 pfi24-25/PM/rn) trasmesso all'incolpato, alla società ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per motivi di brevità si intende integralmente riportato ed avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito al comportamento tenuto dai sig.ri Antonio Dell'Aquila ed Angelo Viggiano, dirigenti tesserati per la società ASD Lucera Calcio, successivamente alla gara ASD Football Club Capurso – Lucera Calcio del 28.04.2024, valevole per la finale dei playoff del campionato di Promozione”*.

Alla luce di tanto, visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale Interregionale deferiva il sig. Antonio Dell'Aquila e la società ASD Lucera Calcio innanzi a codesto Tribunale, per le determinazioni del caso.

Il Presidente del Tribunale fissava la discussione all'udienza del 16/12/2024, nel corso della quale la Procura Federale richiedeva l'irrogazione dell'inibizione per mesi 4 a carico del Dell'Aquila e dell'ammenda di € 500,00 a carico della ASD Lucera Calcio.

Nessuno compariva per i soggetti deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento finalizzato all'accertamento del comportamento tenuto dal soggetto incolpato - in epigrafe indicato - non può non trovare riscontro *per tabulas* negli atti reperiti ed acquisiti nella fase istruttoria dalla Procura Federale.

La fattispecie in esame, infatti, viene valutata sulla base di un quadro probatorio ampio e dettagliato, ossia: la segnalazione della società ASD Football Club Capurso e del sig. Fumai, post pubblicati dal sig. Dell'Aquila sulla propria pagina personale Facebook, ricorso al Giudice Sportivo del CR Puglia del 28.04.2024, missiva trasmessa via pec dal sig. Dell'Aquila alla società ASD Football Club Capurso, segnalazione della società ASD Football Club Capurso e del sig. Fumai, avente ad oggetto il post pubblicato dal sig. Dell'Aquila sulla propria pagina personale facebook, in merito all'attività svolta dalla procura federale nell'ambito del procedimento n. 1051 pfi23-24, referti arbitrali, Comunicati Ufficiali, fogli di censimento societari e i verbali di audizione dei signori Antonio Di Caterina, Giuseppe Botticelli, Davide Nicola Gallo, Marco Prudente, tutti elementi che rendono evidente - in maniera incontrovertibile - la responsabilità del soggetto incolpato.

Alla luce dell'ammissione - da parte del Dell'Aquila - della pubblicazione del post oggetto del presente procedimento disciplinare, ovvero l'aver posto in essere un comportamento che viola il segreto istruttorio che protegge la Procura Federale nell'ambito della sua attività investigativa (art. 22 C.G.S.), il Tribunale Federale Territoriale adito non può far altro che constatare tale condotta e sanzionarla.

Ritiene altresì congrua la sanzione dell'inibizione per mesi 4 a carico del Dell'Aquila, proposti dal Procuratore Federale in udienza, anche alla luce dell'assenza di interlocuzione da parte del deferito.

Con stretto riferimento alla società ASD Lucera Calcio non può non ravvisarsi una responsabilità diretta - ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Dell'Aquila - che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di vice presidente, dotato di poteri di rappresentanza, della società ASD Lucera Calcio.

In forza del suo ruolo, il predetto vice presidente avrebbe dovuto tenere una condotta irreprensibile, tale da dare il "buon esempio" ai propri calciatori e tesserati e, pertanto, la società di appartenenza deve essere sanzionata per la violazione della norma su indicata, nella dosimetria richiesta dalla Procura Federale, anch'essa condivisa da questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di comminare al tesserato Antonio Dell'Aquila l'inibizione per mesi 4;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Lucera Calcio l'ammenda di € 500,00.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci